

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente

(90/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazione la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente;

considerando che a tal fine è necessario consentire alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore in detto territorio;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e in particolare alle condizioni di concorrenza; che dette deroghe non sono applicabili ai nuovi impianti;

considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari;

considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende, da un lato, dalla situazione di partenza in tale territorio e, dall'altro, dalle misure necessarie per conformarsi agli obblighi comunitari; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi;

considerando che le misure da prendere nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di più anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente;

considerando che il livello di informazione sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Qualità delle acque superficiali

1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE ⁽⁴⁾ nonché alla direttiva 79/869/CEE ⁽⁵⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le norme sulla qualità delle acque superficiali, i metodi di misura di riferimento, le frequenze dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato.

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 42, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.